

CAMERA DEI DEPUTATI N. 783

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROMUALDI, CALABRO, GONELLA GIUSEPPE,
DE MICHELI VITTURI, CRUCIANI

Presentata il 21 gennaio 1959

Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale
e dell'imposta generale sull'entrata per gli spettacoli cinematografici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia « revisione delle aliquote dei diritti erariali sui pubblici spettacoli » è trattata, in questo momento da altre proposte di legge, recentemente illustrate e prese in considerazione dalla Camera.

La nostra proposta, tenendo fermi i motivi di urgenza e le ragioni addotte da altri presentatori, frutto in parte degli studi compiuti durante la scorsa legislatura dal Centro parlamentare dello spettacolo, tende a sostituire le percentuali progressive previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1109, con una aliquota fissa del 20 per cento.

Tale aliquota unica è stata proposta con l'intendimento di porre sullo stesso piano, dal punto di vista fiscale, le varie sale cinematografiche, non ravvisandosi motivi di diverso trattamento tra aziende che svolgono la stessa attività, tenuto conto che nei confronti del pubblico di ciascuna azienda l'adeguamento alle possibilità del pubblico è effettuato dalla misura del prezzo lordo del biglietto.

Nello stabilire la predetta aliquota è stato tenuto conto, inoltre, del fatto, che nell'anteguerra — allorquando il cinema non subiva la concorrenza di un mezzo affine che opera in condizioni di privilegi fiscali, quale

la televisione, e il mercato non presentava la preoccupante situazione dell'inflazione attuale che ha moltiplicato i costi di gestione dell'esercizio cinematografico con grave pregiudizio per la stabilità del mercato stesso e in cui un qualsiasi cedimento avrebbe gravi ripercussioni anche sulla produzione nazionale — l'incidenza media del diritto erariale era del 45 per cento e l'incidenza massima del 20 per cento. C'è da aggiungere che i costi di produzione dell'epoca erano relativamente più modesti degli attuali che sono aumentati soprattutto in funzione delle nuove tecniche e delle necessità per il film nazionale di sostenere anche sul mercato mondiale una concorrenza con i film esteri, a tutto vantaggio della nostra bilancia dei pagamenti. Inoltre, allora, sui proventi dei cinematografi non gravavano altri oneri, come attualmente, e cioè, in particolare, il sovrapprezzo invernale.

Per quanto concerne l'onere dello Stato, la proposta di unificazione delle aliquote progressive nella misura del 20 per cento corrisponde ad una riduzione di circa il 35 per cento delle aliquote stesse. Infatti, riferendosi alle cifre del 1957 (le ultime che si conoscono, non essendo ancora note quelle relative al 1958) i diritti erariali introitati

sono di 26,9 miliardi di lire riferiti a 112,8 miliardi di incassi lordo e pertanto con una incidenza media del 31,4 per cento se riferita agli incassi netti (è cioè all'incasso lordo detratto il diritto erariale).

La percentuale unica del 20 per cento risulterebbe pertanto all'incirca uguale, alla

media delle aliquote progressive del 1957, come già detto, pari al 31,4 per cento ridotta del 35 per cento.

Onorevoli colleghi, per questa ragione, confido che la presente proposta troverà il consenso e l'appoggio del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici e sugli spettacoli cinematografici con avanspettacolo di cui alla tabella *C* allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, sono sostituite da una aliquota fissa del 20 per cento.

ART. 2.

Sul prezzo dei biglietti di ingresso ai cinematografi, nonché sui corrispettivi pagati dagli esercenti di cinematografi per il noleggio dei films, è dovuta l'imposta generale sull'entrata nella misura dell'1 per cento.

ART. 3.

Non è consentita l'esenzione dal diritto erariale su tessere e biglietti concessi per l'ingresso gratuito a pubblici spettacoli di qualunque genere. È fatta eccezione solo per i casi previsti dalla legge e per le persone dalla legge medesima indicate.